REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DI RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio direttivo l'8 ottobre 2026 e integra lo statuto in vigore.

Art. 1
Diritto al rimborso spese

Diabete Zero ODV si avvale prevalentemente dell'attività di volontari. Come previsto dallo statuto e dal Codice del Terzo settore, l'attività di volontariato (compresa quella svolta dai membri del Consiglio direttivo) non può essere retribuita: è possibile solo ottenere il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, preventivamente autorizzate dal Consiglio direttivo e regolarmente documentate, entro i limiti stabiliti dallo stesso Consiglio direttivo e riportati nel presente regolamento.

Art. 2
Importi e limiti per il rimborso

Il rimborso può essere riconosciuto per spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto durante trasferte autorizzate dal Consiglio direttivo. Sono, inoltre, rimborsate le spese anticipate eccezionalmente dal volontario per conto dell'associazione e con questa preventivamente concordate. La spesa dovrà essere attestata da fattura intestata all'associazione, che dovrà essere allegata alla richiesta di rimborso.

I biglietti dei mezzi di trasporto sono rimborsati integralmente, compresi eventuali prevendita o diritti di prenotazione. L'uso del taxi potrà essere autorizzato dal Consiglio direttivo o, in caso di urgenza, dal Presidente per giustificati motivi. Se il volontario desidera comunque viaggiare in taxi, in assenza di tale autorizzazione, gli sarà rimborsato solo l'equivalente del costo del biglietto del mezzo pubblico che ha scelto di non utilizzare.

Gli importi massimi dei rimborsi per vitto e alloggio sono, di volta in volta, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo o, in caso di urgenza, dal Presidente. In caso di superamento dei limiti prestabiliti e in presenza di valide motivazioni, il Consiglio direttivo potrà valutare di rimborsare eccezionalmente l'importo eccedente.

I rimborsi chilometrici sono riconosciuti anche per il tragitto dal Comune di residenza o domicilio del volontario al Comune in cui si trova la sede dell'associazione in cui ha svolto l'attività, qualora non coincidano. In caso di trasferta, sarà rimborsata la distanza dal Comune di residenza o domicilio a quello di destinazione, se non coincidenti.
Il rimborso sarà determinato in 0,40€/km.

Art. 3
Procedura per il rimborso

La richiesta di rimborso deve essere redatta sul modello allegato al presente regolamento e presentata al Presidente, al Tesoriere oppure ad altra persona incaricata, quale, ad esempio, la/il segretaria/o dell'associazione.
Alla richiesta dovrà essere allegata copia di un documento di identità e della documentazione contabile attestante la spesa sostenuta (scontrino, fattura, ricevuta, biglietto del mezzo pubblico...). Per i rimborsi chilometrici, invece, dovranno essere indicati i chilometri percorsi, il luogo di partenza, la destinazione e la motivazione della trasferta.

La persona che riceverà la richiesta ne verificherà la correttezza e, in caso di esito positivo, provvederà al pagamento secondo la modalità concordata con l'interessato. Il pagamento dovrà avvenire con metodi tracciabili: non sono previsti pagamenti in contanti.

Art. 4
Modifiche al regolamento

Gli aggiornamenti degli importi di cui all'art. 2 e altre eventuali modifiche al presente regolamento potranno essere approvati con nuova deliberazione del Consiglio direttivo.